

COPIA



COMUNE DI FIANO ROMANO
Provincia di Roma

DELIBERAZIONE N. 102

In data: 05.06.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

**LIBERALIZZAZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
DI CARBURANTI - PRESA D'ATTO DELL'ABOLIZIONE DEI
VINCOLI RIGUARDO LE DISTANZE MINIME TRA IMPIANTI**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **cinque** del mese di **giugno** alle ore **13.30**, nella sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto Comunale, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la **Giunta Comunale**.

All'appello risultano:

		Pres. Ass.
FERILLI OTTORINO	SINDACO	Presente
SANTONASTASO DAVIDE	VICE SINDACO	Presente
SANTARELLI NICOLA	ASSESSORE	Presente
PACIUCCI PIO	ASSESSORE	Presente
MARTINI ISIDORO	ASSESSORE	Presente

TOTALE PRESENTI: 5

TOTALE ASSENTI: 0

Assiste il Segretario Comunale **D.SSA GRAZIA TRABUCCO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **OTTORINO FERILLI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

LIBERALIZZAZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI - PRESA D'ATTO DELL'ABOLIZIONE DEI VINCOLI RIGUARDO LE DISTANZE MINIME TRA IMPIANTI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI I PARERI:

- del Responsabile del Servizio interessato per la regolarità tecnica;
- del Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 10/7/2012 è stato approvato il Regolamento Comunale degli impianti stradali di rifornimento carburanti;
- detto Regolamento prevede all'art. 10 (disposizioni finali), per quanto non disciplinato, il rimando alla norma quadro nazionale in materia (D.Lgs. 32/1998) e alla Legge Regionale 8/2001; il comma 2, inoltre, recita: "eventuali modifiche delle norme sovraordinate in contrasto con la disciplina prevista dal presente regolamento prevalgono sulle presenti norme";
- il Decreto Legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008 recita all'art. 83-bis commi da 17 a 21:

17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.

18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

19. (... omissis ...)

20. (... omissis ...)

21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.

- in merito alle distanze minime tra gli impianti, il Regolamento comunale citato rimanda (art. 5) alla disciplina prevista dall'art. 13 della L.R. 8/2001, che, all'epoca di approvazione della DCC 42/2012, era in corso di aggiornamento da parte della Regione Lazio, attraverso la Proposta di legge n. 323 del 26/3/2012 approvata con DGRL 105/2012, la quale prevedeva l'abrogazione dell'art. 13, in recepimento di quanto disposto dal citato D.L. 112/2008;

Considerato che:

- la Regione Lazio non ha ancora provveduto ad adeguare la Legge Regionale 8/2001 (Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti) alle citate disposizioni del D.L. 112/2008 in materia di liberalizzazione delle distanze tra impianti di distribuzione di carburanti;
- l'art. 117 della Costituzione comprende la "tutela della concorrenza" fra le materie riguardo le quali lo Stato ha competenza legislativa esclusiva;
- in tal senso, le citate disposizioni del D.L. 112/2008 debbono essere considerate prevalenti riguardo la L.R. 8/2001;

Ritenuto di dover, in questo senso, prendere atto dell'intervenuto superamento delle norme che disciplinano le distanze minime tra impianti di distribuzione di carburanti;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi anche ai fini dell'immediata esecutività;

DELIBERA

- Di prendere atto dell'intervenuto superamento delle norme che individuano distanze minime tra impianti di distribuzione di carburanti, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 83-bis commi 17 e seguenti del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008;
- Di dare indirizzo agli Uffici competenti, per le motivazioni specificate in premessa, affinché, con riferimento al Regolamento Comunale degli impianti stradali di rifornimento carburanti approvato con DCC 42/2012, visto l'art. 10 comma 2 dello stesso, non sia data applicazione alle disposizioni in materia di distanze minime tra impianti previste dall'art. 13 della vigente L.R. 8/2001, richiamate dall'art. 5 del citato Regolamento comunale;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI FIANO ROMANO

Provincia di Roma

SERVIZIO _____

Allegato alla deliberazione di GIUNTA n° 102 del 05.06.2014

OGGETTO:

**LIBERALIZZAZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI
CARBURANTI - PRESA D'ATTO DELL'ABOLIZIONE DEI VINCOLI
RIGUARDO LE DISTANZE MINIME TRA IMPIANTI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

—

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto esprime il seguente parere **FAVOREVOLE** di sola regolarità tecnica.

Note: _____

Li 05.06.2014

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
F.to (Ing. Giancarlo Curcio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ufficio Ragioneria

Ai sensi 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto esprime parere **FAVOREVOLE** di sola regolarità contabile.

Note: _____

Li 05.06.2014

Il Responsabile del Settore I
Amministrativo-Finanziario
F.to (Dott. Fraticelli Francesco)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to OTTORINO FERILLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA GRAZIA TRABUCCO

.....

.....

La presente deliberazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria affinché se ne curi la pubblicazione all'albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA GRAZIA TRABUCCO

.....

PUBBLICAZIONE

- Pubblicata all'albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune www.comune.fianoromano.rm.it (art. 32, c.1, L.69 del 18/06/2009) per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in elenco ai capigruppo (elenco N 33/ 5 Prot. N 14863)
- Trasmessa alla Prefettura (elenco N.).

Addì 06.06.2014

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to SIMONA SANTONASTASO

.....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

ADDI'

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA GRAZIA TRABUCCO

.....

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi i 10 gg. dalla pubblicazione ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 134, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Addì 05.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

=====